

	<p style="text-align: center;"><b>Istituto Comprensivo Statale di Grantorto, Gazzo, San Pietro in Gu</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Sede amministrativa:</u> Via Vittorio Emanuele III, n. 32 Grantorto (PD) Tel. 049/5960753 Fax: 049/5960082 C.M. PDIC84300G – C.F. 81005050281 E-mail: <a href="mailto:pdic84300g@istruzione.it">pdic84300g@istruzione.it</a> PEC: <a href="mailto:pdic84300g@pec.istruzione.it">pdic84300g@pec.istruzione.it</a> Sito: <a href="http://www.icgrantorto.edu.it">www.icgrantorto.edu.it</a></p>	
---	--	---

# CRITERI PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI ALUNNI

**Scuola Primaria e  
Scuola Secondaria I grado**

Approvazione del Collegio dei Docenti nella seduta del 16/05/2018 con delibera n. 19  
 Aggiornamento del Collegio dei Docenti nella seduta del 22/01/2020 con delibera n.18  
 Aggiornamento del Collegio dei Docenti nella seduta del 27/01/2021 con delibera n.20  
 Aggiornamento del Collegio dei Docenti nella seduta del 18/05/2022 con delibera n.27  
 Approvazione del Collegio dei Docenti nella seduta del 12/12/2022 con delibera n. 22

## **INDICE**

- 1) La valutazione degli alunni
- 2) Criteri di valutazione per la Scuola Primaria
  - 2.1) Nuove modalità di valutazione alla Scuola Primaria
  - 2.2) Criteri di ammissione alla classe successiva
- 3) Criteri di valutazione per la Scuola Secondaria I grado
  - 3.1) Misurazione e valutazione degli apprendimenti
  - 3.2) Validità dell'anno scolastico
  - 3.3) Criteri di ammissione alla classe successiva
  - 3.4) Criteri di ammissione all'Esame di Stato e voto di ammissione
- 4) La valutazione del comportamento nel Primo ciclo di Istruzione
- 5) La valutazione degli alunni diversamente abili nel Primo ciclo di Istruzione
- 6) La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nel Primo ciclo di Istruzione
- 7) La certificazione delle competenze

## 1) LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Le modifiche introdotte Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 hanno determinato la necessità di aggiornare le modalità di valutazione adottate dalle istituzioni scolastiche.


Si ritiene opportuno fornire una breve sintesi.

### **D. LGS. n. 62/2017 “VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE”**

(Sostituisce/modifica il DPR 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione)

- La valutazione ha per oggetto il **processo formativo** e i **risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, concorre al **miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo**, documenta lo **sviluppo dell'identità personale** e promuove **l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze**.
- La **valutazione periodica e finale** degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio è espressa con votazioni **in decimi** che indicano differenti livelli di apprendimento.
- L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche **strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento** parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- La valutazione è effettuata collegialmente dai Docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di classe. I Docenti di Religione Cattolica e di Attività alternative partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti
- La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
- La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai Docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Esso fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza ed al Patto di Corresponsabilità approvato dall'Istituto e firmato dagli alunni e genitori. Per quanto attiene alla Scuola Secondaria di primo grado, il giudizio sul comportamento tiene conto dello Statuto delle studentesse/degli studenti.
- I Docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più Docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Il Documento di Valutazione, pertanto, conterrà:



## 2) CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA

### 2.1) Nuove modalità di valutazione nella Scuola Primaria

L'importante innovazione che riguarda la valutazione nella Scuola Primaria parte dal Decreto Legge 22/2020, con le misure urgenti sulla conclusione del passato anno scolastico e sull'avvio dell'attuale, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 06/06/2020, in cui al comma 2-bis riporta «*In deroga all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione*», per giungere al D.M. n. 172 del 04/12/2020 (e relative Linee Guida), che all'art. 3 precisa, «*... nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti*».

I docenti, pertanto, valuteranno i livelli di apprendimento, i quali sono riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno nelle diverse discipline.

I livelli sono quattro:

Tabella 1 – I livelli di apprendimento

<b>Avanzato:</b> l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
<b>Intermedio:</b> l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
<b>Base:</b> l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
<b>In via di prima acquisizione:</b> l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Nel Documento di Valutazione del primo quadrimestre, come deliberato dal Collegio Docenti in data 27/01/2021 (delibera n.20), si indicherà un livello per ciascuna disciplina.

Nel Documento di Valutazione del secondo quadrimestre invece, saranno indicati gli obiettivi di apprendimento più significativi del periodo relativi ad ogni disciplina e per ciascuno di essi verrà espresso un livello.

Per quanto concerne la descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano disciplinati dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.

Per quanto riguarda la **descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti**, si terrà conto dei seguenti aspetti: interesse, impegno, partecipazione, autonomia ed organizzazione del lavoro, progressi nell'apprendimento.

Nell'elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).

## 2.2 ) Criteri di ammissione alla classe successiva

Ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 62/2017, l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, i Docenti della classe possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva con **decisione assunta all'unanimità**.

Nell'eventualità di un'ipotesi di NON AMMISSIONE, il Collegio dei Docenti stabilisce che essa:

- sia un evento da considerare (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);
- sia da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;
- sia eventualmente da prendere in considerazione solo quando gli interventi di recupero e sostegno, documentati dai Docenti, non si siano rilevati produttivi;
- sia condivisa dalla famiglia e accuratamente preparata per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza.

### **3) CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA I GRADO**

#### **3.1) Misurazione e valutazione degli apprendimenti**

Ogni Docente formulerà la sua proposta di voto che in sede di scrutinio verrà sottoposta e condivisa dal Consiglio di Classe. In particolare, il singolo Docente nella sua proposta e, successivamente, i Docenti di classe nella deliberazione conclusiva, dovranno considerare i seguenti elementi:

- la valutazione degli apprendimenti dovrà tener conto del livello di acquisizione delle conoscenze e/o competenze considerate indispensabili al fine del proseguimento degli studi e del conseguimento degli obiettivi trasversali complessivi;
- nella proposta di voto si dovrà considerare anche il percorso formativo e cognitivo definito nel Piano del Consiglio di Classe e le eventuali particolari situazioni familiari/ambientali ostative ad un proficuo rendimento scolastico;
- per la valutazione degli alunni con disabilità si dovrà tener conto, oltre che del comportamento, anche delle discipline e delle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato;
- per gli alunni in situazioni di difficoltà (DSA e BES), certificata dagli Enti competenti o segnalata dai Docenti, la valutazione sarà effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli alunni (Piano Didattico Personalizzato).

## GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

### Descrittori comuni

Livelli	Valutazione 10	Valutazione 9	Valutazione 8	Valutazione 7	Valutazione 6	Valutazione 5	Valutazione 4
<b>Conosce</b> le informazioni/i contenuti in modo	autonomo, sicuro, completo e approfondito in modo personale	autonomo, sicuro e completo	autonomo e completo	abbastanza completo /alcune informazioni	essenziale, informazioni di base	parziale, lacunoso limitato, qualche informazione di base	gravemente carente, nessuna informazione
<b>Organizza</b> informazioni e individua relazioni e collegamenti	In modo autonomo, sicuro, con padronanza, personale e critico	In modo autonomo e sicuro	In modo autonomo	In modo essenziale	alcune relazioni e collegamenti essenziali	guidato con difficoltà	solo se guidato/ non intuisce collegamenti
<b>Applica</b> abilità in modo	autonomo, sicuro, consapevole e critico	autonomo, sicuro e consapevole	autonomo	abbastanza autonomo	impreciso, con qualche incertezza	incompleto, parziale, incerto, guidato	non riesce, neppure se guidato
Utilizza un <b>linguaggio/ lessico</b> specifico	molto preciso, dettagliato, ricco	preciso e dettagliato	chiaro	semplice ma chiaro, con uso dei termini specifici	semplice, con uso di alcuni termini specifici	frammentario, limitato e/o confuso.	non appropriato, gravemente carente.

Per quanto riguarda la **descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti** si terrà conto dei seguenti aspetti: sviluppo culturale, interesse ed impegno, autonomia, metodo di studio, capacità di collaborare e livello globale (vedi Allegato n. 1).

### 3.2) Validità dell'anno scolastico

La norma prescrive che, per la validità dell' anno alla Scuola Secondaria I grado, sia richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell' orario annuale personalizzato**; in casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possano autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite; il Collegio Docenti delibera che possano essere concesse **deroghe** nei seguenti casi:

- assenze giustificate dovute a motivi di salute;

- assenze dovute a motivazioni eccezionali e particolarmente gravi, soprattutto in relazione a situazioni di disagio, a causa delle quali la ripetenza potrebbe avere ripercussioni fortemente negative.

### 3.3) Criteri di ammissione alla classe successiva

In base al D. Lgs. 62/2017, Art.6, al D.M. 741/2017 e alla C.M. 186572017, *"l'ammissione alla classe 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> di scuola secondaria di I grado è disposta, in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione"*.

Il Consiglio di Classe, quindi, "in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" può procedere alla ammissione alla classe successiva, tenendo conto:

- preliminarmente del processo di maturazione dell'alunno nell'apprendimento, considerandone la situazione di partenza e le eventuali condizioni soggettive o i fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà;
- di particolari situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- per gli alunni con BES o giunti da paesi stranieri in corso d'anno di: percorso dell' alunno, progressi, anche minimi, realizzati, obiettivi che è stato possibile raggiungere, data la situazione, motivazione e impegno, potenzialità di apprendimento dimostrate.

La non ammissione alla classe successiva, caso contemplato dalla norma come eccezionalità, può essere deliberata, con **adeguata motivazione** del Consiglio di classe, nei seguenti casi:

- almeno **cinque insufficienze**;
- mancanza di adeguati miglioramenti, anche a fronte di attività di recupero e di attività personalizzate proposte dall'istituto;
- atteggiamento non collaborativo, di opposizione e/o mancata frequenza di attività di recupero proposte dalla scuola;
- allievi cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (ai sensi dell'art. 4 commi 6 e 9bis del DPR 249/1998).

Si ribadisce che la NON AMMISSIONE deve essere considerata:

- come opportunità per la costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza.



Nell'assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:

- analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;
- coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati, ...).

In caso di delibera di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751). Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi.

### 3.4) Criteri di ammissione all'Esame di stato e voto di ammissione

In sede di scrutinio finale l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e con la presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale ai sensi dell'art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998.
- aver partecipato alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese (deroga per l'as 2021 – 2022 come disciplinata dall'OM n. 64 del 14.03.2022)

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno, **un voto di ammissione in decimi** che può essere anche inferiore a SEI. Secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 5 del Dlvo 62/2017: *“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno”*.

Il Collegio Docenti delibera i seguenti **criteri per l'attribuzione del voto di ammissione**:

- la valutazione del percorso triennale è espressa dai docenti del consiglio di classe mediante:
- la media dei voti disciplinari del II° quadrimestre (non comportamento) di classe 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> media dei voti di classe 3<sup>^</sup>. Successivamente, media **tra le due medie calcolate**;
- la proposta di un eventuale **arrotondamento** (per eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio di classe, sulla base della conoscenza da parte dello stesso del percorso triennale; l'eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall'alunno;

- nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;
- in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il “cinque” o il “quattro”).

#### **4) LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

Ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D. Lgs. 62/2017, la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

I Documenti di riferimento per la valutazione del comportamento sono:

- il Patto educativo di corresponsabilità
- lo Statuto delle studentesse e degli studenti (scuola secondaria I grado)
- il Regolamento di disciplina (scuola secondaria I grado)

La valutazione viene espressa collegialmente dai Docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (l'art. 26 del d.lgs. 62/17 ha abrogato l'art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione del comportamento» che faceva riferimento alla valutazione in decimi).

Il Collegio dei Docenti delibera di utilizzare, per entrambi gli ordini di scuola, la griglia in allegato (Allegato 2) e concorda:

- nell'attribuzione del giudizio, gli indicatori “Convivenza civile e rispetto delle regole” valgono per il 60% del totale, mentre i rimanenti indicatori, “Partecipazione e collaborazione” e “Autonomia e responsabilità” valgono per il 20% ciascuno;
- gli indicatori “Autonomia e responsabilità” sono utilizzati per la valutazione del comportamento degli alunni a partire dalla classe 4<sup>a</sup> della Scuola Primaria alla classe 3<sup>a</sup> Secondaria.

#### **5) LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a:

- comportamento
- discipline
- attività svolte

PROVE INVALSI: gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, con la possibilità di prevedere misure compensative o dispensative da parte dei Docenti di classe o del Consiglio di classe. A seconda dei casi, i Docenti possono prevedere specifici adattamenti alle prove oppure l'esonero dalle prove stesse.

ESAME DI STATO: gli alunni diversamente abili sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

Su valutazione della Commissione d'Esame, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: è rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DIPLOMA FINALE: nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17)

## **6) LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del piano didattico personalizzato (PDP) ed è riferita ai livelli di apprendimento conseguiti, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alle Legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel PDP.

PROVE INVALSI: gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate. I Docenti di classe o il Consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi (tempi aggiuntivo di 15 minuti, donatore di voce per la lettura ecc...) coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

PROVE D'ESAME: per gli alunni con DSA, la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.

**DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA:** in casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

**DIPLOMA FINALE:** nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17)

## **7) LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di Scuola Primaria (Allegato n. 3) e al termine del Primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'Esame di Stato (Allegato n. 4).

La certificazione è redatta durante lo scrutinio finale dai Docenti di classe per la Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria I grado, è consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Il D.M. 742/17 ha previsto l'adozione, per tutte le scuole, di modelli nazionali per la certificazione delle competenze.

Per la Scuola Secondaria I grado, il modello nazionale è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica e le abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. (Rif. Artt. 1 e 9 D.Lgs. 62/17 D.M. 742/17)

### **Allegati**

- **n. 1:** Griglia per il **giudizio globale** di Scuola Secondaria I grado
- **n. 2:** Griglia per la valutazione del **comportamento**
- **n. 3:** Modello di **certificazione delle competenze cl. 5<sup>a</sup>** Primaria
- **n. 4:** Modello di **certificazione delle competenze cl. 3<sup>a</sup>** Secondaria I grado